



COMUNE DI RESCALDINA
Provincia di Milano

**INDIRIZZI PER LA NOMINA ,DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI**

ART. 1 - FINALITÀ'

Le linee di indirizzo stabilite con il presente provvedimento mirano ad assicurare che tutte le nomine e le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Sindaco, nonché dei suoi delegati, siano effettuate con garanzia della necessaria capacità, competenza e correttezza amministrativa e siano dirette ad assicurare il perseguimento dell'interesse del Comune.

ART. 2 - NOMINE

Il Sindaco, in base all'art. 50, comma 8 del Testo Unico degli Enti Locali e allo Statuto comunale, provvede alla nomina ed alla designazione con apposito decreto sindacale, nel rispetto di quanto indicato dagli articoli seguenti.

Il Sindaco deve improntare le proprie scelte ai principi di trasparenza e competenza tecnica e professionale, verificando l'assenza di conflitti di interesse il rispetto delle disposizioni contenute nella legge n 251/2012 in materia di equilibrio tra i generi.

Il Sindaco comunica ai Capigruppo i nominativi ed i curricula delle persone che intende nominare almeno cinque giorni prima di procedere alla nomina.

Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, il provvedimento di nomina .

ART. 3 - REQUISITI

I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni debbono possedere una competenza tecnica e/o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta.

I parametri di valutazione sono rappresentati da: studi compiuti ed esperienze professionali maturate, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private attinenti alla carica da ricoprire.

Tali requisiti devono essere comprovati da specifico curriculum vitae.

Le persone da nominare in rappresentanza del Comune devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

- di essere in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012;
- di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013.

Debbono altresì dichiarare la propria non appartenenza ad alcuna associazione che volga attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni degli organi istituzionali. La domanda deve essere formulata tenendo conto di quanto previsto dall'avviso pubblico per le candidature riportate al seguente art. 7.

Le persone nominate dovranno:

- a. produrre il certificato penale, il certificato del casellario giudiziario con relativi carichi pendenti,

b. rendere pubblica la propria situazione patrimoniale nelle forme e nei termini previsti dalla normativa in vigore per i consiglieri comunali.

ART. 4 - *LIMITI PER LE NOMINE*

Ogni candidato non può essere nominato o designato contemporaneamente in più di un ente, azienda o istituzione e non potrà ricoprire lo stesso incarico per più di due volte.

Non possono essere nominati:

a. coloro che svolgano attività professionali o imprenditoriali o intrattengano rapporti di consulenza che siano incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell'ente, dell'azienda e dell'istituzione;

b. i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento, di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali gli enti derivati sono stati costituiti e che operano nel medesimo territorio;

c. coloro che sono legati da vincoli di parentela ed affinità entro il quarto grado con il direttore o i dirigenti dell'ente derivato;

d. coloro che trovandosi in situazione di privato interesse, incompatibile con il corretto ed indipendente svolgimento della funzione che sono chiamati a svolgere, fanno venir meno i principi di indipendenza e terzietà rispetto agli interessi amministrati.

ART. 5 - *INCOMPATIBILITA'*

Il Candidato e l'Amministratore in un Ente, Azienda o Istituzione non possono ricoprire contemporaneamente incarichi politici esecutivi di vertice nonché incarichi di direzione in organismi sindacali e di categoria ad ogni livello territoriale.

ART. 6 - *REVOCA E DECADENZA DELLE NOMINE O DESIGNAZIONI EFFETTUATE*

Il Sindaco può revocare a norma di legge le proprie nomine, previa motivata comunicazione all'interessato e dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, allorché si manifestino almeno una delle seguenti condizioni:

- a) venir meno del rapporto fiduciario tra il Sindaco ed il nominato;
- b) gravi motivi di contrasto con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione;
- c) mancato intervento senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.

E' prevista la decadenza immediata dall'incarico nel caso in cui sopraggiungano durante l'esercizio dello stesso le cause di incandidabilità, inconfiribilità ed incompatibilità di cui al precedente articolo 3 e le altre cause di incompatibilità previste dal presente regolamento.

Il sindaco, prima di adottare il provvedimento di revoca o di decadenza, dovrà contestare le inadempienze o le situazioni che lo determinano, assegnando il termine di 15 giorni per la presentazione delle osservazioni

I provvedimenti di revoca o di decadenza dovranno essere adeguatamente motivati

La decadenza e la revoca operano di diritto indipendentemente dalla nomina del successore.

Nel caso di revoca o di decadenza per qualsiasi motivo, comprese le dimissioni, l'organo competente deve procedere, entro 45 giorni, alla relativa surrogazione con un candidato idoneo, seguendo i criteri dell'art. 2.

ART. 7 - PUBBLICITÀ' DELLE NOMINE - AVVISO PER LE CANDIDATURE

Le nomine o le designazioni devono essere fatte a norma di legge, ed essere precedute da adeguata pubblicità degli incarichi da affidare, delle loro caratteristiche attraverso apposito avviso del Sindaco, pubblicato all'Albo Pretorio e inserito nel sito dell'Ente, e altre forme di divulgazione nonché attraverso comunicazione ai Capigruppo Consiliari .

L'avviso deve contenere:

- a. l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
- b. i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità ed esclusione;
- c. gli emolumenti connessi alla carica;
- d. le modalità della presentazione della domanda;
- e. la scadenza per la presentazione delle candidature

ART.8 - PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono soggetti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.

ART. 9 - RELAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

I rappresentanti del Comune eletti nei vari enti, aziende e istituzioni sono tenuti ad inviare annualmente al Sindaco ed al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio contabile precedente, che il Dirigente competente provvederà a pubblicare puntualmente, entro 5 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'Ente della relazione stessa, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

Il Sindaco dietro richiesta del Presidente del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni Consiliari o della Conferenza dei Capigruppo, convoca i rappresentanti del Comune presso enti derivati per relazionare su specifiche questioni.

A seguito del reiterato rifiuto del rappresentante di presentarsi, il Consiglio Comunale può chiedere al Sindaco la revoca dei rappresentanti.